

Criteri per l'assegnazione del credito scolastico e formativo

(delibera Collegio dei Docenti del 22/05/2013)

Con il D.M. 16 dicembre 2009, n.99 "Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico" sono stati ridefiniti dal MIUR, all'art. 1, i criteri per l'attribuzione del credito scolastico, secondo una nuova tabella sotto riportata:

TABELLA A (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

Media dei Voti	Credito scolastico (punti)		
	3° anno	4°anno	5° anno
$M = 6$	3 - 4	3 - 4	4 - 5
$6 < M \leq 7$	4 - 5	4 - 5	5 - 6
$7 < M \leq 8$	5 - 6	5 - 6	6 - 7
$8 < M \leq 9$	6 - 7	6 - 7	7 - 8
$9 < M \leq 10$	7 - 8	7 - 8	8 - 9

Il credito scolastico

Il "credito scolastico", attribuito dal consiglio di classe nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, ed alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

1. Per un punteggio minore di 0,5 si procede con l'assegnazione del punteggio più basso della banda.
2. Per un punteggio, invece \Rightarrow di 0,5 si procede con l'assegnazione del punteggio più alto della banda.
3. In presenza di credito formativo il consiglio di classe può elevare il punteggio fino al punto più alto della banda di oscillazione.
4. Per gli studenti per i quali i consigli di classe procedono con l'elevamento del voto alla sufficienza non si procede all'assegnazione del credito formativo tenendo per fermo il concetto della media aritmetica utile all'assegnazione del credito scolastico (esempio: terzo anno, media aritmetica dopo elevamento del voto alla sufficienza da parte del C.d.C. 6,1: pur in presenza di credito formativo il C.d.C. non procede all'assegnazione del punteggio più alto della banda in ragione dell'aiuto che il Consiglio ha fornito allo studente).

I crediti formativi

Gli alunni, a partire dalla classe terza, devono consegnare la documentazione utile all'attribuzione del credito in Segreteria entro la data del 15 maggio. Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale, valuta l'idoneità della documentazione presentata dai singoli allievi ai fini dell'attribuzione del credito formativo e scolastico.

Il credito formativo sarà attribuito con estremo rigore, solo alla presenza di attività certificate da enti riconosciuti, non sporadiche, che abbiano prodotto risultati positivi documentati. Potranno essere riconosciuti i crediti formativi (massimo **2**), attribuendo il punteggio di **0,50** per ognuno, acquisiti con la partecipazione a:

1. attività non curriculari promosse dalla scuola quali:
 - a. partecipazione al progetto NIKITA (stage lavorativi)
2. iniziative esterne alla scuola, cioè organizzate da terzi e non dalla scuola e scelte autonomamente dall'alunno quali:
 - a. partecipazioni a concorsi o mostre con finalità inerenti l'indirizzo del corso di studi
 - b. attività sportive certificate da società riconosciute dalla Federazione o Enti di promozione sportiva e svolte a livello agonistico.
 - c. corsi di lingue, corsi di musica, conservatorio.
 - d. attività di socializzazione e volontariato certificate da enti, associazioni o dal responsabile del progetto, che si siano protratte per tutto l'anno scolastico.

Se all'alunno/a è già stato attribuito il massimo di punteggio all'interno della banda di oscillazione del credito, non potrà essere aggiunto alcun punteggio che vada oltre la banda di oscillazione e la fascia di credito raggiunto.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il **massimo di 25 punti attribuibili**, a norma del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.